



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 300/2024

nel giudizio di pensione iscritto al n. **68518** promosso da:

V. G., c.f. OMISSIS, in giudizio con l'amministratore di sostegno, **V. B.**,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Marra e dall'avv. Gaspare La
Grassa per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in
Palermo in via De Stefano presso lo studio dell'avv. Massimiliano Marrone

contro

FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827), in persona del suo
Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione
siciliana in Palermo via Caltanissetta n. 2/e, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Beniamino Lipani e Margherita
Sanfratello

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

udite le parti all'udienza del 18 luglio 2024, come da verbale di udienza;

FATTO

1.- Con ricorso notificato in data 8.11.2021 la ricorrente ha premesso che:

a)- il proprio padre **V. R.**, già dipendente della Regione siciliana, in

quiescenza dal giorno 1 febbraio 1979, era deceduto il giorno OMISSIS;

b)- con decorrenza dal giorno 1 marzo 2018 con il D.S. n. 1443 del 24 maggio 2018 era stato riconosciuto il trattamento di reversibilità alla sig.ra D. B. F., moglie del summenzionato V. e madre della ricorrente; la sig.ra D. B. decedeva il OMISSIS;

c)- con l'art. 3 del citato D.S. n. 1443 l'Amministrazione si riservava di verificare la sussistenza in capo all'odierna ricorrente dei presupposti per il riconoscimento della pensione di reversibilità quale figlia inabile maggiorenne;

d)- la ricorrente il 28 novembre 2019, mediante il proprio amministratore di sostegno, aveva chiesto l'attribuzione della pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne inabile. L'Amministrazione, tuttavia, non aveva dato riscontro.

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto: *“accogliere il ricorso, accertando il diritto della ricorrente V. G. all'attribuzione nella misura di legge della pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne di V. R.. con decorrenza dal 1.3.2018 da parte del Fondo Pensioni Sicilia in persona del legale rappresentante pro-tempore; condannare il Fondo Pensioni Sicilia al pagamento in favore della ricorrente V. G. della summenzionata pensione di reversibilità dalla data del 1.3.2018, nella misura di legge spettante maggiorata – con decorrenza dal momento della maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo – dagli interessi legali rilevati anno per anno, integrato – per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto a misura – dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento”.*

2)- Il Fondo Pensioni nella memoria di costituzione contestava le tesi della ricorrente, evidenziando che non si era concluso l'iter per l'accertamento delle condizioni di invalidità; deduceva altresì che la ricorrente unitamente agli altri eredi di D. B. F. avrebbe dovuto restituire le somme erogate con il D.S. n. 1443 confluite nell'asse ereditario. Il Fondo chiedeva pertanto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e comunque di rigettarlo.

3)- Il Giudice ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio demandata al Collegio Medico Legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa.

4)- All'udienza del 18 luglio 2024, udite le parti presenti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ex art. 167 comma 1 c.g.c.

DIRITTO

Le domande della ricorrente meritano accoglimento nei sensi che si esporranno.

Va premesso che la ricorrente V. G. ha introdotto il presente giudizio, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico di reversibilità in qualità di orfana maggiorenne inabile a proficuo lavoro.

Il quadro normativo, alla luce del quale va valutata la fondatezza della pretesa attorea, si compone, in primo luogo, dell'art. 82 del D.P.R. 1092/1973, il quale stabilisce che *“la pensione (di reversibilità) spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro ... conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti”*; il successivo articolo 86, nei primi due commi, chiarisce in quali situazioni gli orfani possano essere

considerati a carico del pensionato e nullatenenti.

Inoltre, deve farsi riferimento all'art.1, comma 41, della legge 335/1995, il quale dispone che: *“la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime”*, regolando il regime delle aliquote di pensione spettanti ai superstiti e quello della cumulabilità con i redditi dei destinatari del trattamento.

Infine, occorre tener conto dell'art. 8 della legge n. 222/1984, contenente la *“definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali”*, da cui derivano, secondo un orientamento più rigoroso, i caratteri dell'inabilità meritevole di essere ristorata con il trattamento di reversibilità, considerandosi inabili *“le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

Ciò premesso, alla luce delle coordinate normative sopra tracciate, occorre valutare la concreta ricorrenza di una situazione di inabilità oltre che la sussistenza degli altri presupposti richiesti dalla legge, così da giustificare la concessione del trattamento pensionistico richiesto.

Per quanto riguarda il requisito dell'inabilità, il Decidente osserva che la ricorrente doveva considerarsi inabile al momento del decesso del padre; al riguardo, il Giudice aderisce alle conclusioni formulate nella puntuale e argomentata relazione del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, che peraltro non è stata specificamente contestata da parte resistente.

Il Collegio Medico Legale con l'ordinanza n. 226 del 2022 è stato incaricato di riferire se le patologie sofferte dalla ricorrente siano di gravità tale da rendere la stessa inabile a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 41, Legge 335/95 e, in caso di risposta affermativa, indicare se detta inabilità a qualsiasi proficuo lavoro era presente alla data del 4 febbraio 2018, giorno del decesso del padre, V. R..

Il CML ha innanzitutto esaminato la documentazione sanitaria, dalla quale emerge che nel 2005 l'AUSL di Trapani accertò in capo alla ricorrente la presenza del disturbo schizofrenico bipolare con conseguente inabilità lavorativa al 100 per cento, confermata dal CMS dell'INPS in data 30 ottobre 2009. Il CML ha altresì preso atto della certificazione rilasciata il 15 novembre 2022 dal Centro di Salute Mentale di Castelvetro da cui emerge che la ricorrente era in carico al Centro per patologie mentali sin 1989 e che la situazione di psicosi schizofrenica ha determinato un deterioramento cognitivo relevantissimo. Il CML ha quindi confermato la presenza attuale della schizofrenia nella forma paranoide, contraddistinta da deliri, allucinazioni, disorganizzazione dell'eloquio e incongruità affettiva. Il medesimo Collegio medico ha precisato che tale quadro di grave patologia psichiatrica era esistente all'epoca della morte del padre (febbraio 2018) e ha comportato l'inabilità della ricorrente a qualsiasi proficuo lavoro già in quel periodo.

Va peraltro rilevato che la parte ricorrente ha depositato documentazione idonea a comprovare la sua situazione di inabilità. In particolare, la ricorrente, sottoposta ad amministrazione di sostegno con decreto n. 1511 del 2018 del Tribunale di Trapani, ha prodotto:

a)- il verbale dell'Ufficio Medico Provinciale di Trapani - Commissione di Castelvetro del giorno 13 gennaio 1988, con il quale la stessa è stata riconosciuta come invalida al 100 per cento e come permanentemente inabile al lavoro con diritto all'indennità di accompagnamento in considerazione della grave sindrome dissociativa con frequenti episodi deliranti;

b)- la comunicazione dell'INPS – Direzione provinciale di Trapani, avente ad oggetto il verbale della visita collegiale del 30 ottobre 2009 con la quale la Commissione medica ha accertato la persistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 12 L. 118/1971 e ciò per effetto del disturbo schizoaffettivo di tipo bipolare;

c)- il certificato del Centro di Salute Mentale di Castelvetro del 15 novembre 2022 relativo alla permanenza della psicosi schizofrenica in maniera grave.

In sintesi, va affermato che, già nel 2018, anno di decesso del padre, la ricorrente, a causa delle summenzionate infermità psico-fisiche, si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Risulta così sussistere il presupposto medico-legale richiesto dall'art. 82 del D.P.R. 1092/1973 e dalle altre disposizioni sopra richiamate per il riconoscimento della pensione di reversibilità agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del pensionato e nullatenenti.

Gli ulteriori requisiti di legge per il riconoscimento della pensione di reversibilità al figlio superstite inabile, come nella presente vicenda, sono costituiti dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento del soggetto inabile da parte del congiunto defunto.

Nel caso di specie il soddisfacimento del requisito della non autosufficienza è dimostrato documentalmente; infatti, la ricorrente -come risulta dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (sede di Trapani) del 19 agosto 2021- non ha avuto alcun reddito negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. La ricorrente, dunque, era totalmente priva di autosufficienza economica alla data del decesso del padre e, poi, anche alla data della morte della madre. Con riferimento, poi, al secondo requisito, cioè a quello del mantenimento abituale da parte del pensionato, esso è presunto in caso di figlio convivente, mentre nei casi, nei quali il requisito della convivenza non risulti comprovato, è necessario accertare l'effettivo mantenimento abituale a carico del genitore defunto. Nell'odierna fattispecie si osserva che dai certificati storici di famiglia rilasciati dal Comune di Castelvetro il 30 agosto 2021 emerge che la ricorrente ha coabitato con i genitori, che, dunque, hanno provveduto al suo mantenimento. E' quindi dimostrato il requisito della cd. vivenza a carico, che è uno dei presupposti indispensabili per l'attribuzione della pensione di reversibilità all'orfano inabile maggiorenne. Non è ammissibile nell'odierno giudizio l'eccezione formulata dal Fondo Pensioni, relativa al fatto che la ricorrente e gli altri eredi di D. B. F. avrebbero indebitamente percepito somme erogate per la pensione di reversibilità spettante alla D. B. dopo il decesso della stessa. A tal fine, l'Amministrazione, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà avviare un'autonoma azione di recupero di indebito. In ogni caso, il lamentato indebito non preclude l'accoglimento della domanda della ricorrente e non può essere oggetto del presente processo.

Va infine considerato che il Fondo Pensioni ha depositato il decreto n. 6155 del 23 marzo 2023, con il quale è stato riconosciuto alla ricorrente il trattamento pensionistico di reversibilità quale orfana maggiorenne inabile con decorrenza dal 27 novembre 2019, cioè dalla data della domanda amministrativa. Il Giudice, nondimeno, condivide l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui: *“In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall'Inps l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio”* (ex plurimis, Cassazione civile sez. VI - 08/06/2022, n. 18400). Sulla base di tale indirizzo il trattamento pensionistico spetta dalla data della morte del padre.

In conclusione, sussistendone i presupposti di legge, come sopra illustrato, va dichiarato il diritto della ricorrente V. G. ad ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità di V. R., nato OMISSIS, deceduto il OMISSIS. Di conseguenza, il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento della pensione di reversibilità in favore della ricorrente dal primo giorno del mese successivo al decesso del summenzionato V. R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) dalla scadenza di ciascun rateo, detratto quanto già riconosciuto e corrisposto a titolo di pensione di reversibilità alla medesima V. G..

La particolare complessità della controversia e la difficoltà delle questioni

affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

-accerta e dichiara il diritto della ricorrente V. G. ad ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità di V. R., nato OMISSIS, deceduto il OMISSIS;

-conseguentemente condanna il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante, al pagamento della pensione di reversibilità in favore della ricorrente dal primo giorno del mese successivo al decesso del summenzionato V. R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) dalla scadenza di ciascun rateo, detratto quanto già riconosciuto e corrisposto a titolo di pensione di reversibilità alla medesima V. G.;

-compensa le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo il 18 luglio 2024

	10	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone	
	di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del	
	ricorrente.	
	Palermo, 18 luglio 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 13 settembre 2024	
	Pubblicata il 13 settembre 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione	
	del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi V. G. , c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche	
	eventualmente citate.	
	Palermo, 13 settembre 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	